



Bruxelles, 24.3.2021  
COM(2021) 136 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione di decisione del Consiglio**

**che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti  
della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale  
in Europa (convenzione di Berna)**

## ALLEGATO

### Direttive di negoziato per gli emendamenti della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna)

- (1) La Commissione dovrebbe adoperarsi affinché l'accordo che conduce a qualsiasi revisione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) e la relativa applicazione siano coerenti con la normativa e le politiche pertinenti dell'Unione europea, in particolare la normativa dell'Unione concernente la natura e la biodiversità<sup>1</sup>, nonché con gli impegni dell'Unione nel quadro di altri accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente.
- (2) Per quanto riguarda le proposte di emendamento della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) che intendono introdurre un contributo finanziario obbligatorio, la Commissione dovrebbe partecipare ai negoziati incentrati sulle modalità per rispondere al meglio alla necessità di una base finanziaria sicura e prevedibile per la convenzione e, in linea con la posizione dell'Unione, dovrebbe adoperarsi affinché l'emendamento:
  - (a) non imponga un contributo obbligatorio al bilancio programmatico;
  - (b) non determini un contributo dell'Unione superiore al 2,5 % dei contributi complessivi;
  - (c) non incida sugli obblighi esistenti delle parti derivanti dalla convenzione.
- (3) La Commissione dovrebbe condurre i negoziati nel rispetto della pertinente normativa dell'Unione in vigore o delle posizioni concordate dell'Unione stabilite specificamente per tali negoziati in sede di comitato speciale dei rappresentanti degli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, o in sede di Consiglio.
- (4) La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull'esito dei negoziati e, se del caso, sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi.

---

<sup>1</sup> Segnatamente la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.